

Il giorno 1[^] luglio 2016, alle ore 08:15, in prima convocazione, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota n. Prot.10690 del 24 giugno 2016. Sono presenti i consiglieri Giovanna Guido, Anna Rita Taurino e Nando Stefanizzi. Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Si prosegue con la rilettura Capo VIII - Doveri dei consiglieri – rileggendo l'art. 41 avente ad oggetto gli obblighi di comunicazione della situazione patrimoniale da parte dei soggetti ricoprenti incarichi politici consiglieri comunali e assessori.

La commissione procede a verificare la conformità della presente norma con quanto previsto dalla bozza di REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (ex artt. 14 e 47, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), nel testo licenziato su richiesta e proposta del segretario generale.

Atteso che non vi sono contrasti tra le due discipline attinendo quella oggetto di esame esclusivamente la situazione reddituale del politico, la norma si conferma nel testo già formulato che è il seguente:

Art.41- Situazione patrimoniale

1. Ai sensi della normativa vigente, i consiglieri, all'inizio e alla fine del mandato, sono tenuti a dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. I consiglieri entro 3 (tre) mesi dalla proclamazione sono tenuti a presentare la propria situazione patrimoniale e, annualmente, sono altresì tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali.
3. Entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dalla carica i consiglieri sono tenuti a presentare la loro situazione patrimoniale.
4. La documentazione di cui ai commi precedenti è presentata alla segreteria del consiglio su moduli dalla stessa forniti.
5. L'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale è estesa ai componenti della giunta.
6. Le dichiarazioni rese dai consiglieri sono visionabili presso la segreteria generale previa richiesta scritta. Si darà luogo alla sola pubblicazione dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi presso l'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Si passa all'esame del successivo Capo IX -Durata in carica, e si confermano gli artt. dal 42 al 44, nel seguente testo:

Art. 42- Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

Art. 43 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta, e debitamente firmate, al Consiglio nella persona del Presidente. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 44 Decadenza

1. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Alle ore 10:10 la seduta è tolta.

I Consiglieri



Il Presidente

